

REGOLAMENTO (CE) N. 2586/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1994

che stabilisce il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, ridotto a seguito del superamento del quantitativo massimo garantito nel corso della campagna di commercializzazione 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (²), in particolare l'articolo 4 bis,

considerando che il regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio (³) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE ha esteso il regime dei quantitativi massimi garantiti al prezzo d'intervento dell'olio d'oliva; che il quantitativo massimo garantito per la campagna 1992/1993 è stato fissato a 1 350 000 tonnellate, mentre la produzione definitiva di olio d'oliva per la stessa campagna è ammontata a 1 379 347 tonnellate; che a norma dell'articolo 4 bis succitato occorre diminuire il prezzo d'intervento della campagna 1994/1995 in proporzione al superamento del quantitativo massimo garantito

determinato dalla produzione definitiva della campagna 1992/1993;

considerando che da quanto precede risulta che il prezzo d'intervento fissato per la campagna 1994/1995 dal regolamento (CE) n. 1875/94 deve essere ridotto del 2,13 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1994/1995 è fissato a 158,94 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(²) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

(³) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 14.